



Circolare N° 348

Salò, 1 aprile 2022

Ai docenti (Bacheca Nuvola e copia via mail)
Agli allievi (Bacheca Nuvola)
Ai genitori (Bacheca Nuvola e copia via mail)
A DSGA e personale ATA (Bacheca Nuvola e copia via mail)
Al Sito (Sezione Rientriamo a scuola)

OGGETTO: Nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus

A seguito delle nuove indicazioni presenti nella **Circolare n.410 del 29.03.2022** (Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2) e nella **Circolare 0019680 del 30/03/2022** (Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19), si chiarisce quanto segue:

- 1) Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- 2) Allievi e personale scolastico all'interno dell'Istituto Scolastico dovranno continuare a utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o superiore, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- 3) Sino al 30 aprile 2022, per l'accesso all'Istituto scolastico, è per tutti (tranne per gli allievi) necessario il possesso del c.d. green pass base.
- 4) In presenza di almeno quattro casi positivi in classe, allievi e personale scolastico che presta servizio nella classe dovranno utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo al COVID-19.

In questo periodo, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 (in questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione).

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;

- 5) Non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- 6) È consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- 7) Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la



possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

- **CASI COVID 19**

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento. Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n.60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)."

Gli allievi in isolamento, per infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

La riammissione in classe degli allievi in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

- **CONTATTI STRETTI**

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Non è ammessa la possibilità di seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata.

Il Referente Covid di Istituto
Prof. Gregorio Gangemi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gian Luca Chiodini

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2